

ATTESTATO PER L'ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO

(Art. 15 D.P.R. 618/80) (1)

TITOLARE AVENTE DIRITTO

Cognome Nome

Luogo e data di nascita

Comune di residenza Via.....

Tipo di attività di lavoro all'estero (2)

Sede di lavoro all'estero

(località)

(Stato)

Durata presumibile del lavoro

a decorrere dal

Per i lavoratori dipendenti del settore privato dichiarazione a cura del datore di lavoro.

Si attesta che il lavoratore in epigrafe presterà la propria attività lavorativa all'estero alle dipendenze

del

(ente - impresa - società)

per il periodo e nella località sopra indicati. Il lavoratore si trova nelle condizioni previste dall'art.2, 1° comma lettera A), del D.P.R. 31-7-1980 n. 618.

Data.....

Timbro e firma

FAMILIARI A CARICO

Relazione di parentela

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

1)

2)

3)

4)

Data

Firma del Titolare

Accertato il diritto si rilascia il presente attestato.

Data.....

Timbro dell'ufficio (3)

Firma del responsabile

(1) Il presente attestato deve essere compilato in triplice copia rispettivamente per il lavoratore, la U.L.S.S. ed il Ministero della Sanità.

(2) Ai fini del rilascio dell'attestato il lavoratore autonomo dovrà esibire idonea documentazione, che sarà acquisita agli atti della U.L.S.S. in copia autentica.

(3) U.L.S.S. competente territorialmente, Amministrazione o Ente pubblico di appartenenza o, all'estero, Consolato competente.

AVVERTENZE

- L'attestato ha validità di un anno dalla data del rilascio.
- L'inoltro della copia dell'attestato al Ministero della Sanità avviene a cura dell'U.L.S.S.
- Il Consolato, in caso di rilascio di attestato, dovrà provvedere a trasmettere le rispettive copie dello stesso al Ministero della Sanità e alla U.L.S.S. competente.
- L'amministrazione o ente pubblico di appartenenza, qualora provveda direttamente al rilascio dell'attestato, dovrà inviare copia al Ministero della Sanità ed alla U.L.S.S. competente.